

sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico; 3) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici, in quanto prodotti analoghi, commercializzati in Danimarca, Finlandia e Svezia, hanno uguali caratteristiche e metodi di produzione. In particolare, la Finlandia ritiene che il prodotto descritto nella domanda non possa essere considerato un tipo di sciroppo «speciale» poiché prodotti diversi dal «Suikerstroop» sono anch'essi costituiti al 100 % da barbabietola da zucchero o da canna da zucchero.

- (11) Inoltre, la Danimarca sostiene che il punto 3.1 del disciplinare di produzione, che recita «si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» *Traditioneel Nederlands product* «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» dovrebbe essere riformulato per conformarsi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. D'altro canto, la Finlandia ha contestato l'uso della definizione «prodotto tradizionale neerlandese» in quanto non specifica del prodotto descritto nella domanda, poiché anche altri prodotti simili messi in commercio nell'Europa settentrionale possono essere considerati tradizionali.
- (12) Durante le consultazioni con i Paesi Bassi la Finlandia ha poi chiesto di sopprimere l'ultima frase della sezione 3.2 «Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili», in quanto inesatta.
- (13) La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente alle consultazioni fra le parti interessate ed ha concluso che il nome «Suikerstroop» debba essere registrato come STG.
- (14) Le opposizioni sono basate sull'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (15) Per quanto riguarda l'incompatibilità con le disposizioni del regolamento, sono stati sollevati tre punti: 1) il nome non è specifico; 2) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici; 3) il punto 3.1 del disciplinare di produzione non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella misura in cui fa riferimento a un «prodotto tradizionale neerlandese».
- (16) In merito al fatto che il nome sia legittimo, noto e economicamente significativo per prodotti agricoli e alimentari analoghi, è stato sollevato il seguente punto: si usa un nome identico per vari prodotti simili già esistenti sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico.
- (17) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non prescrive che una denominazione STG sia specifica, come invece è prescritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Anche se la domanda è stata presentata alla Commissione nel momento in cui il regolamento (CE) n. 509/2006 era in vigore, è stata pubblicata a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, si applica quest'ultimo regolamento. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. In questo caso, il nome «Suikerstroop» è usato da tempi remoti per indicare questo prodotto specifico: ne indica la specificità, ossia uno sciroppo ottenuto con il liquido residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna. Il nome soddisfa quindi i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (18) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non esige che un prodotto STG sia unico o particolare. Esso deve essere piuttosto identificabile e riconoscibile. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono esclusi soltanto i nomi che facciano riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione. Il «Suikerstroop» è chiaramente individuato per caratteristiche e metodo di produzione. Inoltre, l'oggetto del disciplinare di produzione del nome «Suikerstroop» è conforme ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché il metodo di produzione corrisponde a una pratica tradizionale e gli ingredienti sono quelli tradizionalmente impiegati.
- (19) La frase al punto 3.1 del disciplinare di produzione «Previo svolgimento della procedura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» *Traditioneel Nederlands product* «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «Il nome è accompagnato dall'affermazione» fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Le autorità dei Paesi Bassi hanno convenuto che tale modifica sia inserita nel disciplinare di produzione che deve essere pubblicato nuovamente per informazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1).

